

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN DATABASE E DELLA INTERFACCIA PER INSERIMENTO DATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CARCINOMA MAMMARIO TRIPLO NEGATIVO". CIG Z220DC064F

TRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI, con sede in Selargius (CA), nella via Piero della Francesca n. 1, C.F. e P.I. 02261430926, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici Ing. Massimo Masia, nato ad Cagliari in data 15 agosto 1945, dotato dei necessari poteri rappresentativi con riferimento a quanto in appresso in forza delle deleghe ad esso conferite con la deliberazione n. 232 del 9/02/2009 (nel seguito per brevità anche e solo "ASL Cagliari" e/o "Committente"),

E

CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNINOMINALE, Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, denominata in forma abbreviata **CRS4 S.R.L. UNINOMINALE**, C.F./ P.I. 01983460922, con sede legale in Via Palabanda, n. 9 - 09100 Cagliari (CA), sede operativa in Località Piscina Manna - Edificio 1, 09010 Pula (Ca), domiciliata ai fini del presente atto nella predetta sede operativa in Pula, in persona del Prof. Paolo Zanella, nato a REGGIO EMILIA (RE) il 28/08/1933, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della predetta società (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "CRS4" e/o "Fornitore");

PREMESSO CHE

- a) la ASL Cagliari sta conducendo, presso la propria Unità Operativa di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero A. Businco, un Progetto di ricerca scientifico approvato e finanziato ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7; le relative modalità di esecuzione sono meglio indicate e descritte in apposita convenzione stipulata tra la ASL Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna-Centro Regionale di Programmazione, recepita dalla ASL Cagliari con deliberazione n. 395 del 7 luglio 2013;
- b) tale progetto, condotto dalla dirigente della ASL Cagliari dott.ssa Sandra Orrù quale Responsabile scientifico e denominato "*Caratterizzazione molecolare del carcinoma mammario triplo-negativo (Triple Negative Breast Cancer) e screening di nuovi potenziali agenti terapeutici attivi sul sistema ubiquitina-proteasoma*", risulta articolato e strutturato in n. 4 workpackages (WPs), di cui il WP1, in particolare, prevede la realizzazione di una banca dati del carcinoma mammario triplo negativo e, precisamente: a) realizzazione di un sistema informatico ed una banca dati utile per la memorizzazione delle informazioni relative ai carcinomi mammari; b) realizzazione degli strumenti operativi per la gestione ed elaborazione dei dati;
- c) il CRS4 risulta in possesso di tutte le competenze, strutture scientifiche ed organizzative necessarie per l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte e, pertanto, per la realizzazione della banca dati prevista dal WP1 sopra indicato;
- d) la ASL Cagliari ha, pertanto, individuato il CRS4 quale contraente idoneo all'esecuzione del servizio in argomento ed, a seguito di negoziazione dei termini tecnici ed economici di tale servizio, con deliberazione del Direttore Generale n. 1779 del 8 ottobre 2013 ha affidato a detto Fornitore un contratto per la realizzazione di una banca dati del carcinoma mammario triplo negativo, attività prevista quale WP1 del

AE 1

progetto scientifico "Caratterizzazione molecolare del carcinoma mammario triplo-negativo (Triple Negative Breast Cancer) e screening di nuovi potenziali agenti terapeutici attivi sul sistema ubiquitina-proteasoma".

e) il CRS4 è risultato aggiudicatario di tale commessa e, per l'effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabiliti nel presente atto, nella propria offerta tecnica-economica e, più in generale, nella documentazione che ha regolato la negoziazione;

f) il CRS4 dichiara, inoltre, che quanto risulta dal presente Contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. Viene materialmente allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale: l'allegato "A" (Offerta tecnica ed economica del CRS4, come rinnovata e confermata in data 23 gennaio 2014);
3. Il CRS4 dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA.

1. Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione, da parte del CRS4 ed in favore della ASL Cagliari, di un servizio consistente nella realizzazione di una banca dati del carcinoma mammario triplo negativo.
2. Con la stipulazione del presente contratto, precisamente, il CRS4 si obbliga espressamente ed irrevocabilmente ad eseguire le seguenti prestazioni in favore della ASL Cagliari: a) realizzazione di un sistema informatico e di una banca-dati per la memorizzazione di informazioni relative ai carcinomi mammari; b) realizzazione degli strumenti applicativi per la gestione e l'elaborazione dei dati; il contenuto di tali prestazioni contrattuali e le relative modalità di esecuzione sono tutte meglio indicate e descritte nell'allegato "A", al quale le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rimando;
3. La durata del servizio affidato dalla ASL Cagliari a CRS4 con il presente contratto è di mesi 4 (quattro), con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente atto, coincidente con la data dell'ultima delle sottoscrizioni apposta dalle parti. Le prestazioni ed attività comprese nel servizio affidato come sopra dovranno, pertanto, essere concluse entro il quarto mese da detta stipulazione, computato secondo il calendario comune ai sensi dell'art. 2963 cod. civ.
4. Avvio delle prestazioni contrattuali: anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, le parti precisano e si danno reciprocamente atto che l'avvio delle prestazioni contrattuali di cui al

presente atto avrà inizio a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente contratto. Al solo fine della registrazione del contratto sui propri sistemi contabili, la Asl Cagliari invierà al CRS4 ordinativo di fornitura emesso sul proprio applicativo SISAR. Il riferimento di tale ordinativo dovrà essere riportato dal CRS4 nella fatturazione emessa a fronte dell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 3. MODALITA' DI ESECUZIONE E REFERENTI DELLE PARTI.

1. Le prestazioni indicate al precedente art. 2 dovranno essere eseguite secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte meglio indicate e descritte nell'allegato "A", oltre che nel presente atto.
2. Il CRS4 provvederà ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto con impiego delle proprie risorse e delle proprie strutture, sotto la propria direzione e responsabilità, ma comunque in costante collegamento e coordinamento con il Responsabile scientifico della ASL Cagliari.
3. Il CRS4 si impegna ad adottare le metodologie adeguate ai fini della realizzazione del servizio.
4. La ASL Cagliari e, per essa, il Responsabile scientifico del progetto, avrà facoltà di prendere visione di tutta la documentazione tecnico-scientifica riguardante le attività previste nell'ambito del presente contratto, al fine di verificare che l'esecuzione del servizio segua e, alla conclusione, abbia seguito, le modalità fissate nel presente contratto. Più in generale, la ASL Cagliari potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle suindicate prestazioni e del servizio reso disponibile.
5. La ASL Cagliari indica quale proprio referente per l'esecuzione del presente contratto la dott.ssa Sandra Orrù, Responsabile scientifico del progetto di ricerca indicato in premessa, mentre il CRS4 indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Dott.ssa Silvana Anna Maria Urru.

ART. 4. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.

1. Il corrispettivo dovuto dalla ASL Cagliari al CRS4, a titolo di prezzo per l'esecuzione del servizio indicato al precedente art. 2, è pari al complessivo importo di euro 19.979,51 (euro diciannovemilanovecentosettantanove/51) IVA esclusa, corrispondente ad euro 24.375,00 (euro ventiquattromilatrecentosettantacinque/00) IVA compresa. Tale corrispettivo verrà corrisposto dalla ASL Cagliari al CRS4 mediante un unico pagamento posticipato, ed è dovuto al predetto fornitore a decorrere dalla data di accettazione del servizio, secondo le modalità, termini e condizioni di seguito indicate.
2. Il CRS4, precisamente, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione del servizio affidato con il presente contratto ha l'obbligo di inviare al referente della ASL Cagliari, tramite il referente da esso Fornitore indicato, una relazione dettagliata sull'esecuzione del servizio, contenente la descrizione delle attività svolte in conformità al presente contratto ed all'allegato "A".

Il referente della ASL Cagliari, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della relazione, può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa. A seguito del ricevimento di tali chiarimenti o documentazione integrativa il referente della ASL Cagliari ha un nuovo termine di approvazione della relazione, pari a ulteriori 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Decorso i 10 (dieci) giorni iniziali senza che il referente della ASL Cagliari abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione ed, inoltre, decorso il secondo termine conseguente alla eventuale richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa senza che da parte del referente della ASL Cagliari siano state formulate contestazioni, la relazione si intende, comunque, approvata, anche in difetto di provvedimento di approvazione espresso da parte del referente della ASL Cagliari.

L'approvazione della relazione da parte da parte del referente della ASL Cagliari, in via espressa o tacita come sopra indicato, determina l'accettazione del servizio da parte della ASL Cagliari e la conseguente esigibilità del corrispettivo indicato al comma 1.

3. La fattura relativa all'esecuzione del servizio verrà, pertanto, emessa dal CRS4 solo a seguito dell'accettazione del servizio stesso con le modalità sopra indicate. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data effettiva di tale accettazione.

4. Le somme portate dalla fattura emessa come dianzi indicato verranno corrisposte dalla ASL Cagliari al CRS4 secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante. Detta fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo della ASL Cagliari (Via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius), ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla predetta Stazione Appaltante a sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura ed accreditati, a spese della ASL Cagliari, sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso dal Fornitore presso la UNICREDIT S.p.A. - Viale Trieste n. 64 - Cagliari (CA) - IBAN: IT 18 A 02008 04823 000004703466.

Il CRS4 indica quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto:

Il Prof. Paolo Zanella, nato a Reggio Emilia, il 28.08.1933, C.F. ZNLPLA33M28H223Z;

il Dott. Alessandro Milletti, nato a Cagliari, il 01.08.1962, C.F. MLLLSN62M01B354W.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla ASL Cagliari ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.

5. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del servizio ad esso affidato dalla ASL Cagliari, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

8. La fattura emessa dal CRS4 a fronte dell'esecuzione del servizio affidato con il presente atto dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato ed al relativo ordinativo di fornitura, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL Cagliari come indicato al precedente comma 4. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG Z2A0DFB3C1. Il predetto CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ASL Cagliari nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.

1. Sono a carico del CRS4, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto, nell'offerta del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di negoziazione. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle ASL Cagliari, assumendosene ogni relativa alea.
5. Le attività necessarie per l'esecuzione del servizio, da svolgersi presso i presidi e le unità operative della ASL Cagliari, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della ASL Cagliari. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative della ASL Cagliari continueranno ad essere utilizzati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le unità operative della ASL Cagliari.
6. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative della ASL Cagliari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dal referente della ASL Cagliari e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

ART. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente

contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7. RESPONSABILITÀ.

1. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso del servizio di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto nel contratto stesso, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.

2. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL Cagliari e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

3. In particolare con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL Cagliari a tenerla indenne e mallevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi, ad esso riferibili d'anzì descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

ART. 8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la ASL Cagliari, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In ogni caso, si conviene che la ASL Cagliari, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il CRS4, laddove avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata, ne da immediata comunicazione alla ASL Cagliari ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È fatto assoluto divieto al CRS4 di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di servizi stipulato con la ASL Cagliari, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL Cagliari, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

1. Il CRS4 si impegna ad agire in modo che il proprio personale dipendente e i ricercatori, incaricati di effettuare le prestazioni oggetto di affidamento, tengano segreti i dati e le informazioni ricevuti dalla ASL Cagliari, di cui siano venuti in possesso prima e durante il periodo di validità del presente contratto ("Informazioni Confidenziali") e li utilizzino solo per i fini e nei limiti previsti nel presente accordo.

2. Il CRS4 si impegna, inoltre, ad agire in modo che il proprio personale dipendente e i ricercatori, incaricati di effettuare le prestazioni oggetto di affidamento, non comunichino, non pubblichino, non brevettino né rivelino in qualsiasi modo a terzi le Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto della ASL Cagliari.

3. Gli impegni di cui al comma 1 e 2 non si applicano alle informazioni che il CRS4 possa dimostrare che siano o diventino di dominio pubblico, senza sua colpa.

4. I suddetti impegni avranno la durata di 7 (sette) anni decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto.


ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Il CRS4 è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, nonché nel rispetto dei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare nonché di tutte le misure preventive ed idonee.

2. La ASL Cagliari tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

7



3. Con la sottoscrizione del Contratto, il CRS4 acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il CRS4 si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

4. Con la sottoscrizione del contratto il CRS4 si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo e/o dalla normativa citata in materia di trattamento dei dati personali, la ASL Cagliari potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla predetta Amministrazione.

ART. 12. CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Il CRS4 dichiara di aver preso visione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (DPR 16 aprile 2013, n. 62), come recepito ed approvato dalla ASL Cagliari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del predetto regolamento, con deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2014, a disposizione presso la predetta Amministrazione e, comunque, disponibile in rete sul sito della ASL Cagliari (<http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=87&s=8&v=9&c=4045&na=1&n=10&b=1&nodesc=1>) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.

2. In caso di inadempimento da parte del CRS4 agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la ASL Cagliari ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso la ASL Cagliari, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la ASL Cagliari procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 13. ONERI E SPESE CONTRATTUALI.

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ASL Cagliari, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell'IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL Cagliari, salvo diversa disposizione di legge.

2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione, in caso d'uso, con le predette modalità.

ART. 14 FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL Cagliari ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto


 8 | 

Selargius, 3 MARZO 2014

Per la **ASL Cagliari**

Il Resp. S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Ing. Massimo Masia



Pula, 28 febbraio 2014

Per il **CRS4**

Il Presidente

Prof. Paolo Zanella



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 702 DEL - 6 GIU. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Stoppelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Sireone)

Il presente allegato è composto di n° 9 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

